



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 2372**

**Introduzione sperimentale di un nuovo metodo didattico  
in grado di sviluppare negli studenti competenze non  
cognitive**

*(Nuovo testo)*

N. 74 – 25 novembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2372

Introduzione sperimentale di un nuovo metodo didattico  
in grado di sviluppare negli studenti competenze non  
cognitive

*(Nuovo testo)*

N. 74 – 25 novembre 2021

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 1.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI SCOLASTICI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 2.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>FORMAZIONE DEI DOCENTI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI SCOLASTICI .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLO 3.....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>SPERIMENTAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI SCOLASTICI .....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>ARTICOLO 4.....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>SPERIMENTAZIONE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE NON COGNITIVE NEI PERCORSI DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE .....</b>	<b>- 7 -</b>



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	2372
<b>Titolo:</b>	<b>Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Lattanzio
<b>Gruppo:</b>	Misto
<b>Commissione competente:</b>	VII Commissione (Cultura)

---

### PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale<sup>1</sup>.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente come testo base nella seduta del 10 novembre 2021 e risultante dalle modifiche approvate nella seduta del 17 novembre 2021 e trasmesso per i pareri.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportate sinteticamente le disposizioni della proposta che presentano profili di carattere finanziario.

Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di un'analisi degli effetti finanziari.

---

<sup>1</sup> Il testo era stato, originariamente, presentato come volto alla prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 1

#### **Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici**

**La norma** prevede che il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisca lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado (comma 1).

Inoltre, si prevede che al termine della sperimentazione di cui al successivo articolo 3, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive in cui siano individuati specifici obiettivi e traguardi di sviluppo delle competenze e di apprendimento (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, riguardo al comma 1, che appare di carattere prevalentemente programmatico, si rinvia agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda i profili finanziari concernenti l'attuazione delle iniziative oggetto della presente proposta. Circa il comma 2, andrebbe invece chiarito se la futura definizione delle linee guida, al termine della sperimentazione, abbia anch'essa, come parrebbe, carattere programmatico e di indirizzo oppure se le predette linee guida comportino per il sistema nazionale di istruzione lo svolgimento di funzioni e adempimenti da cui discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 2

#### **Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici**

**La norma** prevede che il Ministero dell'istruzione predisponga un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023 (comma 1).

Per la formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015<sup>2</sup> ("la buona scuola") (comma 2).

La norma qui richiamata autorizza la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative. L'articolo 1,

---

<sup>2</sup> Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

comma 961, della legge n. 178/2020<sup>3</sup> ha disposto l'incremento - per 10 milioni di euro per il 2021 - di tale fondo per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Infine, si prevede che la formazione dei docenti sia organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE<sup>4</sup>, delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione (comma 3).

**In merito ai profili di quantificazione**, nel prendere atto del carattere ordinamentale della previsione contenuta al comma 1, sulla quale non si formulano osservazioni, si evidenzia come, con il comma 2, si utilizzino le risorse previste per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (art. 1, comma 125, della legge n. 107/2015) senza indicare quote specifiche da destinare agli impegni previsti nella norma in esame. Al riguardo, pur rilevando che si tratta di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa, andrebbe acquisita dal Governo una conferma che l'utilizzo di tali risorse non incida su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime disponibilità: a tal fine sarebbe comunque utile conoscere quanta parte dell'autorizzazione di spesa sia a ciò destinata. Infine, per quanto attiene al comma 3 che attribuisce il compito di organizzare la formazione dei docenti al Ministero dell'istruzione in collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione, si ricorda che l'Istituto è ricompreso nel conto economico della pubblica amministrazione. Appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Istituto di poter adempiere alle competenze attribuite dalla norma ad invarianza di risorse.

### **ARTICOLO 3**

#### **Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici**

**La norma** prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di

---

<sup>3</sup> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

<sup>4</sup> L'INDIRE rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tra gli Enti e Istituzioni di ricerca.

una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 275/1999<sup>5</sup>, finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici (comma 1).

Il decreto definisce le modalità della partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche sulla base dei progetti da loro presentati nonché i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi (comma 2).

La sperimentazione, inoltre, è finalizzata all'individuazione delle competenze non cognitive funzionali al successo formativo degli alunni e degli studenti, all'individuazione di buone pratiche di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, all'individuazione di percorsi formativi innovativi per il recupero motivazionale degli studenti, anche con progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato ed, infine, alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa (comma 3).

La partecipazione delle scuole alla sperimentazione è autorizzata con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, mentre il Ministero si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti (comma 4).

Si rammenta che sia l'INDIRE sia l'INVALSI sono inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (ossia rientrano nel cd. "elenco Istat").

Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, di cui fanno parte rappresentanti dell'INVALSI<sup>6</sup>, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola (comma 5). Si specifica che nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato (comma 6). È prevista una relazione del Ministro dell'istruzione al Parlamento sugli esiti delle attività sperimentali al termine della sperimentazione triennale (comma 7). Infine, per l'attuazione della sperimentazione prevista, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (comma 8).

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento al coinvolgimento di INDIRE e INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti, si ricorda che i due istituti sono ricompresi

---

<sup>5</sup> Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. La norma qui citata prevede che il Ministro della pubblica istruzione promuova progetti in ambito nazionale, regionale e locale, finalizzati a innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

<sup>6</sup> L'INVALSI rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tra gli Enti e Istituzioni di ricerca.

nel perimetro della p.a. ai fini del conto economico della pubblica amministrazione: pertanto, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che i due istituti possano adempiere ai nuovi compiti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione (commi 5 e 6), si rileva che il comma 6 esclude, per i componenti, la corresponsione di indennità, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate. In proposito, nel rilevare che la formulazione della clausola differisce in parte da quella prevalentemente utilizzata nella prassi legislativa (in quanto, tra l'altro, non esclude espressamente i rimborsi spese), andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva idoneità della clausola medesima ad evitare erogazioni e rimborsi ai componenti del Comitato da cui possano scaturire maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, le altre spese connesse al funzionamento dell'organo (ad esempio: segreteria, locali, attrezzature, consulenze ecc.), andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione, al fine di verificare gli eventuali oneri ovvero la possibilità di far fronte ai relativi impegni ad invarianza di risorse.

Infine, si osserva come per l'attuazione della sperimentazione si disponga l'utilizzazione delle risorse dell'organico dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche: tenuto conto che la sperimentazione parrebbe avere carattere non obbligatorio per tutte le scuole e che la sua attuazione è comunque soggetta ad autorizzazione dei direttori degli uffici scolastici regionali, andrebbe chiarito se la procedura autorizzatoria risulti idonea a contenere le sperimentazioni, ove autorizzate, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 4**

#### **Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale**

**La norma** prevede che, con il decreto indicato all'articolo 3, comma 1, riferito alla sperimentazione nazionale, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di

partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi (comma 1).

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, tenuto conto che la disposizione in esame estende talune previsioni dell'articolo 3 a specifici enti formativi, si rinvia a quanto osservato in relazione al medesimo articolo 3.